REGOLAMENTO (CE) N. 1396/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1998

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione [3], in particolare l'articolo 15,

considerando che la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli [4], ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia;

considerando che il regolamento (CE) n. 779/98 ha aperto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, nuovi contingenti tariffari annui per taluni prodotti del settore del pollame; che l'applicazione dei suddetti contingenti riguarda un periodo indeterminato;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 [6]; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CE) n. 779/98, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote del dazio doganale sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono scaglionati nel modo seguente:

— 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

— 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,

— 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

— 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata.

a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati

[1] GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 1.
[2] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[3] GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
[4] GU L 86 del 20. 3. 1998, pag. 1.
[5] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[6] GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

membri, di aver importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 durante ciascuno dei due anni civili che precedono l'anno della domanda di titolo. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Reglamento (CE) nº 1396/98
— Forordning (EF) nr. 1396/98
— Verordnung (EG) Nr. 1396/98
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98
— Regulation (EC) No 1396/98
— Règlement (CE) nº 1396/98
— Regolamento (CE) n. 1396/98
— Verordening (EG) nr. 1396/98
— Regulamento (CE) nº 1396/98
— Asetus (EY) N:o 1396/98
— Förordning (EG) nr 1396/98.

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Riduzione del dazio della TDC a norma del

— Reglamento (CE) nº 1396/98
— Forordning (EF) nr. 1396/98
— Verordnung (EG) Nr. 1396/98
— Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1396/98
— Regulation (EC) No 1396/98
— Règlement (CE) nº 1396/98
— Regolamento (CE) n. 1396/98
— Verordening (EG) nr. 1396/98
— Regulamento (CE) nº 1396/98
— Asetus (EY) N:o 1396/98
— Förordning (EG) nr 1396/98.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per le quantità disponibili per i primi tre periodi del 1998, di cui all'articolo 2, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni del mese di luglio 1998.

2. Le domande di titolo devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente risiede o ha stabilito la propria sede sociale. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello stesso Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 implicano la costituzione di una cauzione di 20 ECU per 100 kg.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo in causa.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II se non sono state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III se sono state presentate domande.

5. La Commissione decide celermente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti che sono in regola con tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

Articolo 5

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 7

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente al protocollo n. 3 allegato alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio della TDC applicabile (ECU/tonnellata)	Contingente tariffario annuo (in tonnellate)
T1	0207 25 10	170	1 000
	0207 25 90	186	
	0207 27 30	134	
	0207 27 40	93	
	0207 27 50	339	
	0207 27 60	127	
	0207 27 70	230	

ALLEGATO II

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1396/98

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI.D.3

Settore pollame

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto — Turchia	Data:	Periodo:

Stato membro:

Speditore:

Responsabile a cui rivolgersi:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI.D.3

Telefax: (32 2) 296 62 79 o 296 12 27

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto (in tonnellate)
T1	

ALLEGATO III

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1396/98

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI.D.3

Settore pollame

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto — Turchia	Data:	Periodo:

Stato membro:

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)
		Totale per gruppo (in tonnellate)	